

## AVVISO

### DEPOSITI "DORMIENTI"

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo viene alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come "**dormienti**" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

In attuazione dell'art. 1, comma 345, della citata Legge Finanziaria per il 2006, il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento") **ha definito "dormienti" i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

**in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:**

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina riferita ai depositi dormienti alle seguenti fattispecie:

- gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (tre anni dalla data di emissione);
- gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari;
- gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

**DEPOSITI VINCOLATI PER TARDIVO PAGAMENTO ASSEgni BANCARI EX ART. 8 LEGGE 386/1990 "DORMIENTI"**

Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti anche i depositi vincolati ai portatori dei titoli costituiti dai traenti di assegni bancari per il tardivo pagamento degli assegni stessi, ai sensi dell' art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa, si invitano i legittimi portatori degli assegni bancari indicati nel relativo elenco allegato al presente avviso a presentarsi, muniti del titolo, presso la filiale di riferimento indicata nell'elenco medesimo per l'incasso delle somme depositate, **entro 180 giorni dalla data di affissione del predetto elenco.**

Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il termine sopra indicato, il rapporto verrà estinto e le relative somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.**



Allegato n. 1/2024 all'avviso "Depositi dormienti"

**Elenco dei rapporti nominativi per i quali si è verificata la condizione di dormienza nell'anno 2023.**

Libretti di deposito nominativo

<b>RAPPORTO</b>		<b>DENOMINAZIONE</b>
D0105000079117	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	CALLERAME GIUSEPPA
D0109000020433	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	TIMPANARO SANTO
D0104004024673	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	BARBAROTTA ROSARIO, BARBAROTTA GIUSEPPE
D0105000007283	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	PALERMO MICHELA GULINO VINCENZO
D0104000400016	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	CUTRONA SALVATORE
D0116000000225	LIBRETTO DEPOSITO NOMINATIVO	CARACCILOLO VINCENZO & C. SAS IN L.

BCC La Riscossa di Regalbuto  
Il Legale Rappresentante  
*Arturo la Vignera*



Allegato n. 2/2024 all'avviso "Depositi vincolati per tardivo pagamento assegni bancari ex art. 8 legge 386/1990 dormienti"

**Elenco dei depositi vincolati per tardivo pagamento assegni bancari ex art. 8 legge 386/1990 per i quali si è verificata la condizione di dormienza.**

Data di pubblicazione 30 GIUGNO 2023

Data di scadenza del termine di 180 gg. 27 DICEMBRE 2023

ABI	CAB	Nr.Assegno
07098	16500	00083897
07098	16500	00083950
07098	16500	00111089
07098	16500	00121922
07098	16500	00122690
07098	16500	00123945
07098	16500	00124007
07098	16500	00124093
07098	16500	00132042
07098	16500	00132046
07098	16500	00132145
07098	16500	00132582
07098	16500	00133107
07098	16500	00134852
07098	16500	00134854
07098	16500	00134857
07098	16500	00134858
07098	16500	00134860
07098	16500	00135066
07098	16500	00135803
07098	16500	00135805
07098	16500	00135806
07098	16500	00135807
07098	16500	00135809
07098	16500	00135810
07098	16500	00135996
07098	16500	00136084
07098	16500	00136321
07098	16500	00136543
07098	16500	00136592
07098	16500	00136686
07098	16500	00137461
07098	16500	00137464



07098	16500	00137465
07098	16500	00137700
07098	16500	00138486
07098	16500	00138850
07098	16500	00139049
07098	16500	00139098
07098	16500	00139100
07098	16500	00139437
07098	16500	00139818
07098	16500	00139819
07098	16500	00139831
07098	16500	00139833
07098	16500	00139835
07098	16500	00139836
07098	16500	00139840
07098	16500	00140032
07098	16500	00140465
07098	16500	00141112
07098	16500	00141116
07098	16500	00141118
07098	16500	00142838
07098	16500	00143191
07098	16500	00143192
07098	16500	00143195
07098	16500	00143207
07098	16500	00143345
07098	16500	00143782
07098	16500	00144518
07098	16500	00144550
07098	16500	00144784
07098	16500	00144786
07098	16500	00144922
07098	16500	00144928
07098	16500	00146042
07098	16500	00146079
07098	16500	00147493
07098	16500	00149337
07098	82640	00128269
07098	82640	00128274
07098	82640	00154122
07098	82640	00154139
07098	82640	00154481



07098	82640	00154489
07098	82640	00154567
07098	82640	00155114
07098	82640	00155385
07098	82640	00155386
07098	82640	00155907
07098	82640	00155909
07098	82640	00156661
07098	82640	00157698
07098	82640	00157736
07098	82640	00157737
07098	82640	00157933
08954	16800	12313475
08954	16800	12329059
08954	16800	12329489
08954	16800	12331501
08954	16800	12331502
08954	16900	14023478
08954	16900	14023479
08954	16900	14027555
08954	16900	14030200
08954	82370	08221074
08954	82370	08228370
08954	82370	08229707
08954	82370	08229786
08954	83573	03426047
08954	83573	03426520
08954	83573	03429489
08954	83652	02289852
08954	83652	02315107
08954	83684	04318541
08954	83684	04318545
08954	83684	04322363
08954	83684	04322364
08954	83684	04324940
08954	83719	09699464
08954	83719	09700861
08954	83719	09705344
08954	83719	09705346
08954	83719	09706580
08954	83719	09707663
08954	83719	09709136



08954	83719	09710401
08954	83719	09710408
08954	83719	09710669
08954	83719	09710670
08954	83719	09712523
08954	83719	09713912
08954	83719	09716154
08954	83719	09716315
08954	83719	09717581
08954	83719	09720742
08954	83719	09720746
08954	83720	06382793
08954	83720	06382965
08954	83720	06384753
08954	83720	06386109
08954	83720	06389210
08954	84165	05430925
08954	84165	05433483
08954	84165	05439280

BCC La Riscossa di Regalbuto  
Il Legale Rappresentante  
*Arturo la Vignera*

